

«Le cave non sono private»

Beni stimati alla Consulta, ecco la linea della Regione

■ IN CRONACA



Si avvicina
la discussione
alla Corte
Costituzionale
del ricorso
sulle cave
**Ecco la linea
dell'avvocatura
della Toscana**

di **Cinzia Chiappini**

► CARRARA

In vista della sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo della legge regionale 35 in materia di Beni Estimati, la Regione Toscana ha messo a punto la sua "linea difensiva" con cui replicherà alle contestazioni presentate da 11 società private del settore lapideo al Tribunale di Massa e finite poi davanti al Consulta dopo l'impugnazione della legge regionale da parte dello Stato. L'attesa discussione (epocale per gli effetti che avrà in un senso o nell'altro) comincerà martedì a Roma.

La legge regionale. «I Beni estimati sono agri marmiferi e la nostra legge è meramente ricognitiva» dicono dall'avvocatura regionale. L'articolo 32 della Legge Regionale 35, quello per intenderci dedicato alle cave in regime di Beni Estimati (cioè di proprietà privata e non in concessione) è perfettamente legittimo, perché «non innova il sistema, non modifica i principi del nostro ordinamento, non accerta una proprietà, ma con effetti ricognitivi e non costitutivi prende atto del dato che è presente ed immanente nell'ordinamento giuridico e cioè la

La Regione: i Beni estimati non sono privati

«Nessun esproprio degli agri marmiferi già gli Estensi li consideravano pubblici»

proprietà pubblica degli agri marmiferi che ricomprendono anche i beni estimati, e provvede a regolamentarne l'utilizzo in quanto beni pubblici». Lo scrivono Lucia Bora e Barbara Mancino, dell'avvocatura regionale, nella memoria depositata lo scorso maggio alla Corte Costituzionale nell'ambito del contenzioso sulla normativa in materia di cave approvata nel marzo 2015 dall'amministrazione Toscana.

Il ricorso delle aziende. Le contestazioni dei privati sull'azione della Regione hanno portato a un conflitto legislativo e il prossimo 20 settembre il massimo tribunale si pronuncerà sulla "costituzionalità" della legge, e in particolare sul comma 2 dell'articolo 32, già contestato nel marzo 2016 da alcune società private presso il Tribunale di Massa.

La questione è nota: alcune aziende del settore estrattivo sono andate in giudizio contro la norma regionale che disciplina non solo gli agri marmiferi ma anche i "Beni Estimati", assoggettandoli al patrimonio indisponibile del Comune, con tutto quel che ne consegue (a iniziare dall'assegnazione delle concessioni tramite gara pubblica). Secondo i privati si tratterebbe di un esproprio perché i Beni Estimati sono, a loro dire, cave "private": la legge regionale 35/2015 sarebbe dunque una norma non solo ille-

gittima ma anche "incostituzionale" perché, ha spiegato il giudice rimettendo la questione al massimo tribunale, la regolamentazione della proprietà privata è riservata alla potestà legislativa dello Stato, non alla Regione. Insomma «secondo la tesi del Tribunale di Massa, la norma regionale, in quanto regolatrice del conflitto tra ente pubblico e privati titolari del diritto di proprietà sui Beni Estimati violerebbe le norme costituzionali, in quanto il legislatore regionale si sarebbe indebitamente sostituito al giudice ordinario nella pretesa di risolvere, al di fuori di un processo regolato dalla legge, il conflitto esistente tra soggetti dell'ordinamento».

La "difesa". La linea dell'Avvocatura regionale, sostenuta dalle avvocatessse Bora e Mancino è chiara e parte dal presupposto, (condiviso anche dall'ex giudice della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, firmatario dell'appello delle associazioni carraresi contro la privatizzazione delle cave) che «i Beni Estimati costituiscono una "species" della più generale categoria degli agri marmiferi, in relazione ai quali è la stessa normativa estense a prevedere la titolarità pubblica». Il famoso editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, secondo l'avvocatura regionale, si limitava «a sollevare perpetuamente i Beni Estimati dal versamento di qualsiasi corrispettivo pecuniario alle Vicinanze», senza per questo affrontare la questione della proprietà.

I legali della Regione, precisano che i Beni estimati rappresentano solo uno dei due modelli concessori istituiti con l'editto: l'Editto di Maria Teresa dava titolo allo sfruttamento perpetuo, a differenza della concessione livellaria che doveva essere rilasciata dalla Vicinanza prima e dal



Enrico Rossi

Comune poi. «La cava resta di proprietà pubblica – si precisa nella "difesa" – in regime di bene indisponibile».

Le avvocatessse elencano poi una serie di norme successive che hanno confermato questa tesi, sostenendo così che «la Regione in nulla ha innovato in materia di ordina-

mento civile e i di proprietà (...) ma ha solo preso atto della natura (già) pubblica della proprietà dei Beni Estimati e si è limitata a prevedere una norma meramente ricognitiva di principi già presenti nella disciplina statale di riferimento».

Gli agri marmiferi. Si tratta di principi contenuti nell'editto del 1751 e ribaditi, si legge nella memoria, con le Notificazioni del 1846, con il Regio Decreto del 1927 e in una lunga serie di pronunciamenti della Corte di Cassazione: non solo, sostengono i legali della Regione, il Comune di Carrara, in ottemperanza alla legge del '27, ha approvato nel 1994 e nel 2004 un suo Regolamento in materia di Agri Marmiferi che «ha superato la norma estense e dettato una disciplina pubblicistica degli agri marmiferi comunali, identificati in "tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest'ultimo come piena proprietà o come dominio diretto nel catasto estense approvato con editto sovrano del 27 novembre 1927"». Insomma contrariamente a quanto sostengono i privati, concludono le avvocate Bora e Mancino, «il regolamento comunale si riferisce anche ai beni estimati in quanto disciplina generale riferita a tutti gli agri marmiferi».

La tesi dell'avvocatura è dunque che la legge regionale non attua alcun esproprio, anzi, «porta a compimento il percorso delineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 488/1995 che attualizza la disciplina della coltivazione degli agri marmiferi comprensivi espressamente dei beni estimati». La palla passa ora, di nuovo, alla Corte Costituzionale: la sentenza del massimo tribunale, come detto, potrebbe non essere decisiva ma avrà un'influenza importante sia sulla riforma del regolamento degli Agri avviata dall'amministrazione carrarese, sia sulle casse del municipio nonchè sul futuro della querelle legale tra Piazza Due Giugno e i privati.

LA BATTAGLIA SULLE CAVE



Una veduta delle cave di marmo (foto d'archivio)